

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4750	19 maggio 1998	TERRITORIO
Concerne		

Procedura di ricorso contro le schede di coordinamento di categoria "dato acquisito" n. 5.8 e 5.9 del Piano direttore cantonale relative alle stazioni di trasbordo e all'impianto di termodistruzione per rifiuti solidi e assimilabili, adottate dal Consiglio di Stato in data 19.12.1997

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente Rapporto sottoponiamo alla vostra attenzione le osservazioni per l'esame dei ricorsi presentati contro le schede di coordinamento di categoria "dato acquisito" n. 5.8 e n. 5.9 del PD cantonale, pubblicate dal 19 gennaio al 17 febbraio 1998.

Il Rapporto è strutturato nel modo seguente:

1. Introduzione
2. Considerazioni generali sulla politica cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti
3. Osservazioni sui singoli ricorsi
 - 3.1. Scheda di coordinamento n. 5.9 (impianto di termodistruzione)
 - 3.2. Scheda di coordinamento n. 5.8 (stazioni di trasbordo)
4. Strategia del Consiglio di Stato
5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) determina le procedure di adozione delle schede di coordinamento del Piano direttore cantonale.

In particolare, l'art. 18 cpv. 1. LALPT prevede che le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche di categoria dato acquisito sono adottate dal Consiglio di Stato per essere in seguito pubblicate presso le Cancellerie comunali per un periodo di trenta giorni.

Secondo le disposizioni dello stesso articolo, entro trenta giorni dal termine della pubblicazione, i Comuni, gli Enti pubblici e le Regioni possono presentare ricorsi contro le schede, ricorsi sui quali il Gran Consiglio decide in via definitiva (art. 18 cpv. 3 e 4 LALPT).

Per quanto riguarda la scheda di coordinamento n. 5.9, sulla scorta di queste decisioni e avvalendosi della competenza che gli è esplicitamente attribuita dall'art. 3 cpv. 3 LALIA, il Consiglio di Stato potrà in seguito determinare, in via definitiva, l'ubicazione dell'impianto di termodistruzione.

L'elaborazione e l'adozione delle schede di coordinamento n. 5.8 (stazioni di trasbordo) e 5.9 (impianto di termodistruzione) hanno conosciuto un iter particolarmente laborioso, specie dal punto di vista formale.

Le modifiche intervenute nella pianificazione del settore concernente lo smaltimento dei rifiuti a seguito del voto popolare del giugno 1993 avevano in effetti portato lo scrivente Consiglio ad identificare, in un primo tempo, il Comune di Giornico quale sede dell'impianto cantonale di termodistruzione. Parallelamente, anche il concetto relativo all'organizzazione dei trasporti da e per l'impianto era stato rivisto, in conformità con le disposizioni previste dalla legislazione federale in materia (art. 16 cpv. 3 lett. e. OTR).

Contro questa decisione, nell'ambito della procedura concernente l'adozione della scheda di coordinamento di dato acquisito n. 5.9 (impianto di termodistruzione) erano stati interposti ricorsi da parte dei Comuni di Bodio, Chironico e Personico, ricorsi accolti parzialmente dal Gran Consiglio il 4 febbraio 1997.

Ciò ha comportato il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per una nuova decisione, che ha potuto basarsi su una serie di nuovi elementi, di cui si dirà di seguito, tenendo conto in particolare di due fattori:

- a) la possibilità di proroga di due anni da parte del Parlamento federale del termine per l'ottenimento dei sussidi federali relativi alla costruzione dell'impianto di termodistruzione (ora fissato al 31.10.1999);
- b) l'offerta formulata da parte di taluni Comuni per accogliere sul loro territorio lo stesso impianto.

Per quanto riguarda la scelta dell'ubicazione, il Consiglio di Stato ha riesaminato gli atti alla luce degli sviluppi più recenti nel settore, rispettivamente dell'opportunità - evidenziata dal Gran Consiglio - di focalizzare la propria attenzione verso ubicazioni "centrali" rispetto al baricentro di produzione dei rifiuti nel Cantone. Questo processo ha permesso di individuare 9 possibili ubicazioni, interessanti 7 Comuni.

Le diverse fasi di pubblicazione della scheda di coordinamento n. 5.9 - dalla procedura di informazione e partecipazione all'adozione della scheda di categoria dato acquisito - alle quali si rimanda integralmente, sono avvenute nel periodo tra l'aprile 1997 ed il marzo 1998. Parallelamente, anche la scheda n. 5.8 ha conosciuto un analogo consolidamento che ne ha permesso la pubblicazione nella forma di dato acquisito.

Durante le fasi procedurali appena citate, secondo i criteri esposti nei rapporti esplicativi (marzo 1997, agosto 1997, rispettivamente dicembre 1997) che hanno accompagnato la pubblicazione delle schede, le possibili ubicazioni previste per l'insediamento dell'impianto di termodistruzione hanno potuto essere ridotte a tre: Arbedo-Castione, Giubiasco e Cadenazzo.

Il presente Rapporto espone le considerazioni del Consiglio di Stato riguardo ai ricorsi ed alle osservazioni presentate dai Comuni, dagli Enti pubblici e dalle Regioni sulle schede di coordinamento in oggetto, in relazione alla pubblicazione avvenuta dal 19 gennaio al 17 febbraio 1998.

Per completezza di esposizione, lo scrivente Consiglio ha ritenuto opportuno integrare nelle proprie osservazioni anche una descrizione dell'attuale situazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti (capitolo 2), rispettivamente le proprie valutazioni circa gli sviluppi successivi di questa materia per rapporto ai contenuti delle schede di coordinamento in oggetto (capitolo 4).

2. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA POLITICA CANTONALE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

2.1 Piano di gestione dei rifiuti (PGR)

Lo scorso mese di gennaio, sulla base dei lavori svolti durante gli anni precedenti, è stata completata la stesura del Piano di gestione dei rifiuti (PGR), al quale si rimanda per una descrizione delle diverse politiche settoriali che compongono questa materia, rispettivamente delle decisioni più recenti del Governo sulla medesima.

Il PGR è stato sottoposto, per osservazioni, ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri Enti interessati durante le scorse settimane. Dopo l'esame delle osservazioni e delle proposte raccolte, e dopo averlo presentato all'autorità federale (UFAFP), il PGR potrà essere adottato in forma definitiva, secondo la procedura che il nostro Consiglio si è prefisso.

Parallelamente, dando seguito all'iniziativa parlamentare 30 novembre 1992 presentata nella forma generica dagli on. Lepori e Righetti e accolta dal Gran Consiglio il 21 dicembre 1994, lo scorso 26 novembre il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 4705 che prevede l'introduzione a livello cantonale del principio di causalità per la copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti. Il messaggio prevede, tramite una modifica dell'art. 70 LALIA, l'introduzione di un sistema di tassazione misto, composto da una tassa base e da una tassa sul sacco.

2.2 Scelta dell'impianto

Visto l'esito della votazione popolare del 29 giugno 1997 con la quale sono state confermate al Governo le competenze in materia di pianificazione del settore, a partire dal mese di luglio dello scorso anno il Consiglio di Stato ha approfondito due scenari per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in Ticino: la costruzione di un impianto cantonale oppure l'esportazione dei rifiuti oltre Gottardo, principalmente presso impianti attualmente in funzione nel Canton Zurigo.

Dopo un'attenta valutazione delle conseguenze economiche, finanziarie, occupazionali ed operative di questi due scenari, lo scorso 12 novembre il Consiglio di Stato ha deciso di sottoscrivere un nuovo atto di concessione (ratificato il 19 dicembre 1997) con il Consorzio Thermoselect SA / Badenwerk AG con l'intenzione di realizzare, al più presto, un impianto di termodistruzione sul territorio ticinese.

Il nuovo atto di concessione prevede l'obbligo per il Cantone di pagare per le tonnellate effettivamente consegnate, ritenuto un minimo di 110'000 tonnellate all'anno rispetto alle 150'000 della versione precedente (sottoscritta nel marzo 1996).

La scelta appena indicata - unitamente alle disposizioni federali contenute nell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) secondo le quali il deposito dei rifiuti freschi in discarica non sarà più possibile a partire dal 1.1.2000 - impone che le necessarie procedure per la determinazione dell'ubicazione dell'impianto siano portate a termine con la massima tempestività. L'obiettivo del Governo è di realizzare l'impianto al più presto, garantendosi la possibilità di ottenere i sussidi federali (vincolati all'ottenimento della licenza edilizia entro il 31.10.1999).

Considerati i tempi necessari per l'attuazione delle procedure pianificatorie cantonali e comunali, l'iter legato alla procedura edilizia, nonché i tempi di costruzione dell'impianto, è certo che lo stesso non potrà essere messo in esercizio per il 1.1.2000. Questo implica che il Cantone dovrà necessariamente negoziare con l'autorità federale una deroga rispetto al termine imposto dall'OTR per il deposito di rifiuti freschi in discarica, oppure procedere, per un periodo limitato di tempo, all'esportazione dei rifiuti oltre Gottardo. In questo ambito è chiaro che le possibilità di ottenere una deroga rispetto alle disposizioni dell'OTR dipenderanno dal grado di avanzamento delle procedure che concernono la realizzazione dell'impianto.

2.3 Ubicazione dell'impianto

L'iter procedurale che ha caratterizzato la ricerca dell'ubicazione su cui realizzare l'impianto di termodistruzione è descritto nei rapporti esplicativi che hanno accompagnato le diverse fasi di informazione e pubblicazione delle schede di coordinamento n. 5.8 e 5.9, a cui si rimanda.

Nel rapporto esplicativo del marzo 1997 si anticipava in particolare che la selezione delle ubicazioni sarebbe avvenuta seguendo una serie di criteri di carattere tecnico, finanziario e politico.

Come più volte ribadito nel corso della procedura citata, l'insieme delle ubicazioni considerate soddisfa i criteri pianificatori e ambientali posti dalla legislazione in vigore. Per ridurre il numero delle ubicazioni in vista della pubblicazione della scheda di dato acquisito, si sono presi in considerazione i seguenti criteri:

- costi in senso generale;
- accettazione politica dei comuni interessati;
- conflitti con altre infrastrutture esistenti o previste;
- possibilità, nel rispetto delle condizioni contenute nell'art. 16 OTR, di accedere all'impianto sia per strada, sia per ferrovia (esistenza oppure fattibilità tecnico-economica di un raccordo ferroviario).

Va rilevato che l'indicazione di ricercare soluzioni "centrali" rispetto alla produzione dei rifiuti e al territorio cantonale - scaturita dall'esame delle Commissioni granconsigliari dei messaggi riguardanti la possibilità di insediare l'impianto di termodistruzione a Giornico - è stata tenuta in debita considerazione.

Alla fine, questo procedimento ha permesso di ritenere tre ubicazioni: Arbedo-Castione, Giubiasco e Cadenazzo.

2.4 Organizzazione e logistica dei trasporti

La nuova impostazione dello smaltimento dei rifiuti urbani da eliminare, imperniata su un unico impianto di termodistruzione per tutti i rifiuti prodotti nel Cantone, ha reso indispensabile procedere ad una completa riorganizzazione del sistema del trasporto dei rifiuti. In particolare, la preoccupazione per la tutela ambientale, intesa al contenimento del traffico motorizzato, ha imposto lo studio approfondito di una soluzione combinata strada-ferrovia.

Le intenzioni del Consiglio di Stato su questo tema sono descritte nel Rapporto esplicativo dell'agosto 1997, a pag. 33 e seguenti.

Durante gli scorsi mesi, gli elementi su cui basare la logistica dei trasporti hanno potuto essere ulteriormente approfonditi, specie dopo la decisione di ridurre a tre le possibili ubicazioni per l'impianto di termodistruzione. Questa decisione ha in effetti permesso un'analisi più puntuale delle diverse varianti di tecnica trasportistica, dal profilo dei costi e della protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. e) dell'OTR.

La stessa analisi ha inoltre tenuto conto dell'eventualità, di cui si è detto, di dover procedere transitoriamente al trasporto dei rifiuti fuori dal Cantone.

Le conclusioni di questo lavoro, così come l'incidenza dei ricorsi presentati contro la scheda n. 5.8 rispetto al quadro che ne è scaturito, sono illustrate nel capitolo 3.2.

3. OSSERVAZIONI SUI SINGOLI RICORSI

L'elenco dei ricorsi e delle osservazioni pervenuti a seguito della pubblicazione delle schede di coordinamento di categoria dato acquisito n. 5.8 e 5.9 è riassunto nella tabella seguente.

Ente Pubblico	Data	Ricorso	Osservazioni
Gnosca	16.3	5.9.(1) e 5.8	
Claro	12.3	5.9.(1) e 5.8	
Gorduno	9.3	5.9.(1) e 5.8	
Camorino	17.3	5.9.(2) e 5.8	
Giornico	17.3 (spedito: 20.3)		lamenta il mancato sostegno dell'Esecutivo e del Legislativo all'ubicazione di Giornico
Giornico	7.4	5.9. e 5.8.	chiede di considerare le osservazioni del 17.3 come ricorso contro l'intero contenuto delle schede
Lavertezzo	11.2	5.8	
Coldrerio	3.3	5.8	
Biasca	2.3	5.8	
Regione Tre Valli	15.3		segnala disponibilità per un'ubicazione a Giornico e preoccupazione per la trasportistica
Novazzano	18.2		chiede la continuazione dell'esonero tassa
S. Antonino	11.2		si riserva di esigere controlli puntuali delle condizioni poste all'esercizio dell'impianto
Monte Carasso	9.2		segnala di essere d'accordo
Airolo	24.2		segnala l'avvenuta pubblicazione
Breganzona	5.3		segnala l'avvenuta pubblicazione
Castel S. Pietro	20.3		auspica scelte condivise e rispettose dei criteri finanziari e ecologici
Bioggio	16.2		segnala che il Cantone ha ora a disposizione il terreno di 15'000 m2 per altri scopi
Canton Grigioni	19.3		l'ubicazione di S. Vittore dovrebbe essere recepita con maggiore determinazione della pianificazione settoriale ticinese; l'assicurazione secondo cui i rifiuti del Moesano potranno essere smaltiti presso l'impianto cantonale deve essere resa più vincolante.
Sementina	13.3		si riserva di esigere controlli puntuali delle condizioni poste all'esercizio dell'impianto e chiede una corretta gestione dei trasporti
Giubiasco	16.3		segnala il risultato del referendum e gli aspetti importanti per l'eventuale realizzazione del raccordo ferroviario
Arbedo	24.2		ricorda la disponibilità del Comune e segnala l'avvio dei lavori di completazione del PR

La tabella indica, per ogni presa di posizione, l'oggetto dell'eventuale ricorso, rispettivamente un estratto delle osservazioni formulate dai diversi Enti pubblici.

Gli argomenti e le censure sollevate sono oggetto delle osservazioni particolareggiate esposte di seguito.

3.1 Scheda di coordinamento n. 5.9 (impianto di termodistruzione)

3.1.1 Aspetti generali

Nella scheda di dato acquisito n. 5.9 figurano ancora tre ubicazioni. La scelta di ritenere più di un sito a questo stadio della procedura è dovuta all'esigenza di disporre della necessaria flessibilità decisionale. A mente dello scrivente Consiglio questa soluzione garantisce al Cantone valide alternative qualora, nelle fasi successive della procedura (nell'ambito di adeguamento dei PR comunali oppure a livello di domanda di costruzione) dovessero verificarsi problemi di rilievo.

In questo contesto è utile ricordare il significato dell'articolo 17 OTR, secondo il quale le ubicazioni previste per gli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere trascritte dai Cantoni nei propri Piani direttori.

Lo scopo di questa disposizione è quello di garantire con gli strumenti della pianificazione del territorio i siti necessari a lungo termine sui quali costruire gli impianti per il trattamento dei rifiuti. Attraverso l'applicazione di questo articolo si intende impedire che i siti in questione vengano bloccati da utilizzazioni di tutt'altro genere, impedendo che la costruzione degli impianti venga frenata da una pianificazione del territorio carente.

A titolo di esempio, in DTF 121 II c. 6 p. 434 (sentenza concernente in modo specifico l'ubicazione di discariche nel PD), il Tribunale federale ha precisato che l'art. 31 cpv. 4 LPA (ora nuovo art. 31 cpv. 1 LPA) e la specifica norma dell'art. 16 cpv. 2 lett. e OTR, hanno lo scopo di fare sì che già oggi si riservi il territorio necessario per il fabbisogno futuro di discariche. Fissando più ubicazioni appropriate per accogliere un simile impianto, la pianificazione direttrice si configura quale misura di prevenzione per la difesa dell'ambiente ("vorsorgliche Massnahme zum Schutze der Umwelt") e fornisce alle autorità preposte alla pianificazione una determinata capacità di adeguamento.

Lo spirito stesso della disposizione è quindi quello di evitare difficoltà e ritardi al momento della costruzione e non tanto di introdurre un'ulteriore laboriosa procedura rispetto alle disposizioni legislative che già regolano la costruzione di questo genere di impianti.

3.1.2 Impatto ambientale

Buona parte delle osservazioni e dei ricorsi inoltrati contro la scheda n. 5.9 concerne la compatibilità ambientale del previsto impianto e dal traffico indotto da questo.

Lo scrivente Consiglio ribadisce che l'impianto in questione potrebbe essere inserito in ognuna delle ubicazioni ancora previste dalla scheda di coordinamento n. 5.9, questo considerando le disposizioni legali vigenti in campo pianificatorio e ambientale, rispettivamente tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale generato dall'impianto e dai trasporti che vi faranno capo.

Anche in questa sede è utile ribadire che la verifica puntuale dei singoli settori legati alla protezione dell'ambiente (acqua, aria, rumori, suolo, sicurezza) e del paesaggio potrà avvenire, in modo circostanziato, nell'ambito della domanda di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale che ne costituirà parte integrante.

La procedura che qui ci occupa non corrisponde ancora a questo livello. Ciò nonostante, nella procedura d'adozione della scheda in questione le problematiche ambientali sono state debitamente analizzate.

Le spiegazioni fornite al riguardo (cfr. Rapporto illustrativo del dicembre 1997, rispettivamente i contenuti del Messaggio n. 4514 in relazione al possibile insediamento dell'impianto a Giornico) appaiono in questo senso esaustive.

A titolo illustrativo, le emissioni atmosferiche prodotte dal previsto impianto Thermoselect sono state oggetto di un confronto sia con altri impianti di smaltimento dei rifiuti sia con le principali fonti di emissione che oggi caratterizzano le zone interessate.

L'impianto Thermoselect presenta valori di emissione (cfr. Allegato 3 dell'atto di concessione sottoscritto il 19.12.1997) significativamente inferiori rispetto ai limiti dell'OIA, rispettivamente agli inceneritori progettati e costruiti in passato (il miglioramento rispetto a questi ultimi raggiunge fattori che vanno da 10 a diverse centinaia).

Per quanto riguarda l'effettivo influsso delle emissioni prodotte dall'impianto sulla qualità dell'aria (immissioni) della zona circostante, una prima stima indica un'immissione aggiuntiva massima in media annua dovuta all'impianto dell'ordine di grandezza di $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per il diossido di azoto (NO_2). Questo valore - che potrà essere determinato con maggior precisione dall'EIA nell'ambito della domanda di costruzione tenendo conto delle condizioni di dispersione degli inquinanti nella zona interessata - può essere confrontato con l'inquinamento che già oggi contraddistingue le aree interessate, e che si situa indicativamente tra 30 e $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in media annua¹.

Seguendo lo stesso ordine di idee, le considerazioni appena esposte possono essere estese alle altre sostanze inquinanti emesse dall'impianto.

Questi elementi permettono di concludere che l'inserimento dell'impianto in ognuna delle ubicazioni ancora previste non compromette in alcun modo il rispetto delle disposizioni legali in vigore (LPA, OIA), non causando lo stesso un aumento significativo delle immissioni atmosferiche in queste zone.

Per quanto riguarda il carico ambientale generato dai movimenti veicolari che faranno capo all'impianto si dirà con più dettaglio nel capitolo 3.2.

Una stima per le aree interessate può essere ottenuta raffrontando il numero di movimenti previsti da e per l'impianto (alcune decine) con il traffico che già oggi contraddistingue le strade situate nelle immediate vicinanze di queste ubicazioni.

Ribadendo che l'intenzione dell'autorità cantonale è comunque di razionalizzare al massimo la logistica dei trasporti nel rispetto dell'art. 16 OTR (quindi privilegiando vettori meno inquinanti nei limiti della sopportabilità economica), questo paragone permette di relativizzare l'impatto ambientale locale (aria e rumori) dovuto al traffico indotto.

L'insieme delle considerazioni appena esposte permette di respingere la maggior parte delle censure sollevate nelle osservazioni e nei ricorsi contro la scheda di coordinamento n. 5.9.

Puntualmente, i ricorsi e le osservazioni pervenuti sono oggetto delle considerazioni esposte nel capitolo seguente.

¹ cfr. *Analisi della qualità dell'aria in Ticino 1996*, DT / SPAA (giugno 1997)

3.1.3 Risposte sui ricorsi e sulle osservazioni

Sulle osservazioni di carattere generale

Sulla scheda di coordinamento n. 5.9 alcuni Comuni (Airolo, Bioggio, Breganzona, Monte Carasso, S. Antonino, Sementina) hanno formulato osservazioni di carattere generale che, nella sostanza, sostengono la scelta adottata dal Consiglio di Stato.

Da parte di S. Antonino e Sementina, è stata ribadita in particolare la necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni di tutela ambientale stabilite dalla legislazione in vigore, rispettivamente di quelle contenute nell'atto di concessione sottoscritto con il Consorzio Thermoselect SA / Badenwerk AG.

Da parte dei Comuni che ancora rientrano nel novero delle possibili ubicazioni (Arbedo-Castione, Cadenazzo e Giubiasco) è invece stata ribadita la disponibilità ad accogliere sul proprio territorio l'impianto di termodistruzione. Questo sia in occasione delle serate d'informazione (9, 10 e 11 febbraio 1998) organizzate dal Dipartimento del territorio durante la fase di pubblicazione della scheda di coordinamento sia, nel caso di Arbedo-Castione e Giubiasco, attraverso formali prese di posizione anche in questa fase della procedura.

Sempre in termini generali è ancora da segnalare la comunicazione trasmessa dal Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica dei Grigioni, nella quale il Cantone confinante ribadisce due elementi: la richiesta di poter smaltire i rifiuti prodotti nel Moesano presso il previsto impianto ticinese (già contemplata nella decisione circa il dimensionamento del medesimo), e l'appoggio all'ubicazione di S. Vittore qualora non risultasse possibile realizzare l'impianto in Ticino (cfr. art. 10.2 cpv. 1 dell'atto di concessione sottoscritto in data 19.12.1997 con il Consorzio Thermoselect SA / Badenwerk AG).

Della presa di posizione inoltrata dalla Regione Tre Valli si dirà più diffusamente nel commento alle osservazioni concernenti la scheda n. 5.8, specie in relazione all'ubicazione e all'esercizio della prevista stazione di trasbordo di Biasca.

Per quanto riguarda la scelta dell'ubicazione dell'impianto di smaltimento, la stessa Regione si limita a prendere atto della decisione dello scrivente Consiglio di escludere Giornico, comprendendone le motivazioni ma ribadendo un atteggiamento possibilista per un'eventuale riconsiderazione di questa possibilità.

Sul ricorso del Comune di Giornico

In data 17-20 marzo 1998 il Municipio del Comune di Giornico ha inoltrato le proprie osservazioni sulle schede di coordinamento n. 5.8 e 5.9. Successivamente, con lettera raccomandata del 7 aprile 1998, lo stesso Municipio ha precisato che le osservazioni 17.3.1998 sono da considerare un ricorso ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 LALPT, ricorso diretto contro l'intero contenuto delle due schede.

Nella forma, rileviamo che conformemente con l'art. 9 Lpamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

Nel caso del ricorso di Giornico, i presupposti minimi appena descritti non sembrano adempiuti. Se infatti nella procedura amministrativa la legge non pone esigenze troppo severe per quanto concerne la forma ed il contenuto dei ricorsi e se l'adempimento di codesti requisiti formali non deve neppure essere controllato con particolare rigore (lasciando addirittura la possibilità di precisare ulteriormente gli elementi del ricorso), il ricorrente deve nondimeno far prova di una certa diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di correttezza (DTF 102 Ib 372, 101 V 127, 96 I 96, 517 consid. 2; Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, pagg. 116 e 198). Il ricorrente deve dunque esporre le proprie censure in modo intelligibile, precisare perché ed in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (cfr. M. Borghi - G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 446). Formalmente occorre infine evidenziare che in nessun caso la facoltà di precisare ulteriormente il contenuto del ricorso consente al ricorrente di proporre o annunciare il ricorso entro il termine fissato, ma di motivarlo più tardi o di formulare soltanto di seguito le proprie conclusioni.

Sulla base di queste considerazioni il ricorso del Comune di Giornico andrebbe respinto.

A titolo abbondanziale, tuttavia, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno formulare anche per questo caso le sue osservazioni che toccano il merito della questione, ricordando in primo luogo l'iter conosciuto in precedenza dalla scheda di coordinamento n. 5.9 in relazione a questa ubicazione. Il dibattito svolto in quell'occasione, sia sul piano giuridico e pianificatorio sia su quello politico, aveva portato alla decisione del Gran Consiglio del 4.2.1997 di accogliere parzialmente i ricorsi interposti contro quella scelta.

Accanto alle ragioni formali concernenti la procedura pianificatoria adottata in quella sede, nella medesima occasione il Gran Consiglio aveva espresso un'indicazione di carattere politico di cui il governo ha tenuto debito conto.

Il criterio dei costi legati ai trasporti e la decentralità dell'ubicazione situata nella Bassa Leventina rispetto alla produzione di rifiuti nel Cantone è stato esposto con sufficiente chiarezza durante il processo di scelta effettuato a partire dal marzo 1997.

L'argomento del costo così come proposto dal Comune ricorrente, oltre a non essere sufficientemente sviluppato, non sembra rispondere a criteri sufficienti di oggettività per essere realmente applicato ad una scelta operativa come quella in questione.

Richiamati il principio stesso della pianificazione direttrice ed il significato dell'art. 17 OTR (di cui si è detto all'inizio del capitolo 3), allo scrivente Consiglio è sembrato oggettivamente improponibile inserire nuovamente Giornico - a livello di dato acquisito - tra le possibili ubicazioni dell'impianto di termodistruzione.

Le censure sollevate dal ricorrente, infine, vertono unicamente sull'esclusione di questa ubicazione e sui criteri economici che hanno giustificato questa scelta. Esse non portano per contro nessun elemento a sfavore delle ubicazioni poi ritenute (Arbedo-Castione, Cadenazzo e Giubiasco).

Per tutte queste ragioni, pur tenendo in considerazione la realtà economica del Comune in questione, lo scrivente Consiglio ritiene che il ricorso presentato dal Comune di Giornico, nella misura in cui venga dichiarato ricevibile, debba essere respinto.

Sui ricorsi dei Comuni di Gorduno, Gnosca e Claro

Nei loro ricorsi, i Comuni di Gorduno, Gnosca e Claro ripropongono le argomentazioni sviluppate nelle loro precedenti prese di posizione su questa materia.

In primo luogo, secondo i ricorrenti, il processo pianificatorio che ha portato a ritenere l'ubicazione di Arbedo-Castione rispetto ad altre zone più idonee (che però non sono specificate), non sarebbe basato su solidi argomenti ma semplicemente sulla disponibilità dimostrata da alcuni proprietari.

Secondariamente, l'inserimento dell'impianto di smaltimento in questo sito non sarebbe compatibile con la destinazione residenziale e ricreativa di parte delle zone circostanti.

Terzo, la zona interessata sarebbe già oggi contraddistinta da un eccessivo carico ambientale che precluderebbe l'inserimento di un impianto come quello in oggetto, di cui i ricorrenti (in particolare il Comune di Gorduno) contestano il comprovato funzionamento su scala industriale.

Queste censure possono essere respinte, nell'ordine, secondo le seguenti argomentazioni.

A livello pianificatorio, in primo luogo, la zona industriale di Arbedo-Castione (previo adattamento del Piano particolareggiato, attualmente in corso) può inserirsi a tutti gli effetti tra i siti idonei ad accogliere un simile impianto (cfr. Rapporto della Commissione della pianificazione del Gran Consiglio sul Messaggio n. 4514, a pag. 32).

La destinazione stessa di questa zona industriale (fermamente voluta dal Comune e confermata dalla risoluzione di approvazione del PR del 7.8.1983), la presenza di allacciamenti ferroviari e stradali certamente idonei, così come l'assenza di diretti conflitti di compatibilità pianificatoria e ambientale, confermano la piena legittimità di questa opzione.

L'attuale situazione della zona in oggetto, poco sviluppata e caratterizzata dalla presenza di attività spesso fonti di molestia (depositi di materiale), non deve distogliere l'attenzione dalla vera questione, ossia se l'impianto di smaltimento possa essere inserito o meno in questa ubicazione.

Per quanto riguarda la verifica sia del funzionamento sia del rispetto dei valori d'emissione garantiti dalla ditta che procederà alla realizzazione dell'impianto di termodistruzione si rimanda integralmente ai contenuti dell'atto di concessione sottoscritto in data 19.12.1997 (e pubblicato integralmente sul F.U. 27 gennaio 1998).

Queste garanzie, che in alcuni casi si spingono oltre le esigenze imposte dalla legislazione in vigore, permettono di escludere un impatto ambientale eccessivo, sia in rapporto alla presenza di contenuti residenziali nelle vicinanze (Gorduno, Gnosca e Claro, oltre che nello stesso Comune di Arbedo-Castione), sia rispetto alla vocazione ricreativa (attuale o prevista) di parte delle zone circostanti.

In questo contesto, gli argomenti secondo i quali la presenza dell'impianto non sarebbe conciliabile con la funzione ricreativa di parte della zona (in particolare con il progetto di golf regionale) appaiono oggettivamente privi di fondamento.

Di fatto, questo comparto territoriale è già oggi caratterizzato da una vocazione mista, peraltro riconosciuta dagli stessi ricorrenti che ne hanno identificato - in termini negativi - i principali elementi marcati (presenza di una fitta rete stradale e autostradale, linea ferroviaria, zona industriale, elettrodotti), alla quale potrà aggiungersi nei prossimi decenni la componente legata alla costruzione e all'esercizio della linea AlpTransit.

Secondo il Consiglio di Stato, questa situazione non preclude di fatto la presenza e lo sviluppo, nel rispetto delle regole della pianificazione del territorio, di attività di carattere ricreativo nella stessa Regione (come ad esempio il progetto di golf regionale a Gnosca).

Per gli argomenti di cui si è detto, l'inserimento dell'impianto di termodistruzione nella zona industriale di Arbedo-Castione non porta un sostanziale mutamento a questa situazione di fatto.

Per queste ragioni, lo scrivente Consiglio ritiene che i ricorsi presentati dai Comuni di Gorduno, Gnosca e Claro debbano essere respinti.

Sul ricorso del Comune di Camorino

Nel proprio ricorso del 17 marzo 1998, il Comune di Camorino si oppone all'ubicazione prevista sul territorio di Giubiasco.

Gli argomenti a sostegno di questa tesi vertono su tre aspetti: la pianificazione locale rispetto alla procedura di Piano direttore, il timore di un eccessivo carico ambientale e la necessità di considerare con maggiore attenzione la questione legata ai trasporti da e per l'impianto.

Sul primo punto, che tocca l'evoluzione conosciuta negli scorsi mesi dal PR di Giubiasco, si rimanda integralmente alla procedura ricorsuale attualmente davanti al TPT, segnatamente alle osservazioni formulate in quel contesto da parte dello scrivente Consiglio.

Per quanto riguarda invece l'impatto sull'ambiente dovuto all'impianto valgono, anche per questa ubicazione, considerazioni del tutto analoghe a quelle esposte al punto precedente, in risposta ai ricorsi di Gorduno, Gnosca e Claro.

L'aspetto che differenzia l'ubicazione di Giubiasco rispetto alle altre due ancora considerate è invece legato alla scelta del sistema di trasporto dei rifiuti, con particolare riferimento alla necessità o meno di realizzare un binario di raccordo.

Durante gli scorsi mesi la questione, ripresa in esteso nel ricorso del Comune di Camorino, è stata oggetto di un ampio dibattito pianificatorio e politico, sia nell'ambito di adozione delle schede di coordinamento del PD, sia per quanto riguarda l'adeguamento del PR di Giubiasco.

In sintesi, gli approfondimenti effettuati a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, hanno permesso di pervenire alle seguenti conclusioni:

1. La fattibilità di un raccordo ferroviario al sedime situato in località Baragge è data. Il concetto è stato inserito nella scheda Nr. 5.9 (di categoria dato acquisito) del PD cantonale. Lo studio di fattibilità trasmesso al Cantone il 9.12.1997, e il supplemento di studio consegnato al DT il 4.2.1998, dimostrano in effetti l'esistenza di almeno due varianti di raccordo conciliabili con il futuro tracciato A2-A13, con il tracciato AlpTransit (variante VAO), e con le modifiche che dovessero imporsi lungo il tracciato ferroviario Bellinzona-Locarno. Lo studio di fattibilità è stato presentato alle FFS che, in data 30 gennaio 1998, hanno espresso formalmente il loro preavviso favorevole al riguardo.
2. La questione inerente la realizzazione del binario di raccordo rientra nel contesto decisionale legato alla procedura di adozione delle schede di coordinamento in oggetto, rispettivamente nelle verifiche che costituiranno parte integrante della domanda di

costruzione e dell'esame d'impatto ambientale. I criteri di giudizio sui quali basare la scelta definitiva del sistema di trasporto dipendono in effetti da due aspetti:

- a) la valutazione relativa al sistema, adottato su scala cantonale, per il trasporto dei rifiuti urbani da eliminare, sistema che deve tenere conto delle disposizioni contenute nell'art. 16 cpv. 3 lett. e) OTR, secondo le quali il trasporto dei rifiuti deve avvenire di principio su ferrovia se ciò risulta sopportabile dal profilo economico e se il carico per l'ambiente è inferiore rispetto ad altri mezzi di trasporto;
- b) l'incidenza, rispettivamente la compatibilità con la legislazione vigente in materia ambientale, delle emissioni atmosferiche e foniche legate al traffico indotto localmente dall'esercizio dell'impianto (trasporto dei rifiuti da eliminare e delle scorie inerti prodotte dal processo).

Nel contesto appena indicato, riferito in particolare al dibattito che aveva preceduto la votazione popolare nel Comune di Giubiasco sulla variante di PR, il Dipartimento del territorio si era detto pronto - tenendo conto della ponderazione di interessi appena citata - a sostenere la realizzazione di un raccordo ferroviario alla località Baragge nel caso in cui la scelta definitiva dell'ubicazione fosse caduta su Giubiasco.

Sulla base di queste considerazioni, l'agire dell'autorità cantonale e del Comune di Giubiasco nelle diverse fasi che hanno contraddistinto l'affinamento dell'ipotesi che prevede l'ubicazione dell'impianto di termodistruzione in località Baragge non può essere ritenuto contraddittorio.

La legittimazione di questa ubicazione è data da una serie di elementi oggettivi tra i quali figurano: il progressivo consolidamento della pianificazione locale, i costi relativamente contenuti del sedime in questione oltre alle possibili sinergie con le altre infrastrutture, di carattere pubblico, presenti nelle immediate vicinanze (impianto di depurazione delle acque, centro di smaltimento delle carcasse di origine animale). L'esito positivo dello studio di fattibilità per un raccordo ferroviario allo stesso sedime ha ulteriormente consolidato, nei limiti imposti dall'attuale stadio procedurale, questa scelta.

Come si dirà con maggior dettaglio nel capitolo successivo, la scelta definitiva del sistema di trasporto dei rifiuti avrà verosimilmente un'incidenza diretta sulla scelta dell'ubicazione per l'impianto. Al momento attuale, tuttavia, l'ubicazione di Giubiasco non preclude nessuna delle scelte che ancora devono essere adottate.

Per queste ragioni, lo scrivente Consiglio ritiene che il ricorso presentato dal Comune di Camorino debba essere respinto.

Sull'ubicazione di Cadenazzo

Contro questa ubicazione, ad esclusione del ricorso presentato dal Comune di Giornico, non è stata sollevata alcuna censura diretta.

Il sedime interessato è situato in zona "Pezze", di fianco alla proprietà STISA, la sua accessibilità su strada e su ferrovia (tramite il raccordo esistente) è assicurata. Il PR di Cadenazzo necessita un adeguamento di modesta entità delle norme della zona industriale, adeguamento che il Comune sta predisponendo.

La realizzazione dell'impianto in questa ubicazione, inclusa nella zona di pianificazione per la salvaguardia del tracciato A2-A13, non compromette il processo di scelta delle varianti di tracciato, attualmente in corso.

Per le ragioni appena esposte, l'ubicazione di Cadenazzo è quella che al momento presenta minori difficoltà per l'inserimento dell'impianto di termodistruzione.

Una scelta definitiva in questo senso potrà comunque avvenire solo dopo l'esame e le decisioni del Gran Consiglio in merito ai ricorsi interposti contro le schede di coordinamento. Le modalità secondo le quali il Consiglio di Stato intende procedere sono illustrate nel capitolo 4.

3.2 Scheda di coordinamento n. 5.8 (stazioni di trasbordo)

3.2.1 Aspetti generali e logistica dei trasporti

Gli scenari previsti per il trasporto dei rifiuti si basano su un concetto regionale di raccolta, che potrà fare capo ad una serie di stazioni di trasbordo (ST), dalle quali i rifiuti saranno trasportati all'impianto di smaltimento su ferrovia o su strada secondo le indicazioni esposte di seguito.

Nelle scelte di principio da adottare in questo ambito - che riguardano sia il vettore di trasporto (strada o ferrovia) sia l'ubicazione stessa dell'impianto - appare preferibile e opportuno prevedere soluzioni flessibili, che possano cioè garantire anche a medio termine la ricerca delle soluzioni migliori.

Va inoltre rilevato che la scelta di procedere all'elaborazione, alla pubblicazione e all'adozione di una specifica scheda di PD per le stazioni di trasbordo non è imposta dalla legge, non rientrando le stesse negli impianti contemplati dall'art. 17 OTR. Nondimeno, lo scrivente Consiglio ha ritenuto opportuno procedere, in termini paralleli, all'affinamento del concetto dei trasporti con la definizione dell'ubicazione del previsto impianto di termodistruzione.

Pur considerando le difficoltà procedurali che ciò ha comportato, questo modo di agire ha permesso di considerare in un'unica fase le diverse componenti della questione che, di fatto, sono strettamente connesse.

a) Smaltimento presso l'impianto cantonale di termodistruzione

Per lo smaltimento presso l'impianto cantonale di termodistruzione sono previsti 5 circondari con i rispettivi centri di raccolta dei rifiuti (presso le stazioni di trasbordo (ST), rispettivamente presso l'impianto di termodistruzione (ITD)):

- Mendrisiotto, Valle della Motta;
- Luganese, Bioggio ESR
- Locarnese, Riazino;
- Tre Valli, Biasca;
- Bellinzonese, ITD (per qualsiasi delle tre ubicazioni considerate nelle schede di DA).

Da una stima dei costi legati alla trasportistica (costi del trasporto e delle infrastrutture necessarie) risulta che le tre ubicazioni ancora considerate per l'ITD sono, nella buona sostanza, equivalenti per quanto concerne il trasporto su strada, mentre nell'ipotesi di un trasporto su rotaia, Cadenazzo e Arbedo-Castione risultano più vantaggiose.

Le modalità di trasporto sono abbastanza numerose, sia su strada (con autocarri da 4, 10 o 16 t di carico), sia su treno (containers intermodali di 10 t di carico), così come le varianti e le combinazioni riferite ai diversi tragitti (ad esempio su strada dalla Valle della Motta fino a Bioggio e su rotaia da Bioggio all'impianto).

Una scelta definitiva in questo ambito potrà essere operata confrontando precise offerte alternative e i rispettivi indicatori di emissioni (numero dei passaggi, km per autocarro su strada cantonale e autostrada, km per t, ecc.).

b) Esportazione temporanea dei rifiuti oltre Gottardo

Nel caso di un'esportazione temporanea oltre Gottardo, i rifiuti prodotti nel Sottoceneri saranno raccolti e convogliati nelle due ST indicate al punto precedente, per essere successivamente trasportati da Bioggio - tramite container su ferrovia - oltre Gottardo, fino all'impianto o agli impianti di smaltimento con i quali dovranno essere stipulati i relativi contratti.

Nel Sopraceneri, l'attuale comprensorio del CIR (Bellinzonese e Locarnese) dovrà far capo ad una ST situata a Riazino (Locarno Piano), presso l'attuale discarica del Pizzante oppure ad Arbedo-Castione. Nei primi due casi i rifiuti potranno essere trasportati (in container) fino alla stazione di Cadenazzo o Tenero, dove saranno trasbordati su ferrovia per proseguire oltre Gottardo. Nel caso in cui la ST provvisoria dovesse essere realizzata ad Arbedo-Castione, i rifiuti potranno essere caricati direttamente su treno.

I rifiuti prodotti nella Regione Tre Valli potranno infine essere addotti alla ST di Biasca, dalla quale proseguiranno su ferrovia fino agli impianti oltre Gottardo oppure, in via subordinata, trasportati alla ST di Arbedo-Castione.

Riguardo a questa tematica è ipotizzabile che, nel rispetto delle competenze ed in stretta collaborazione con gli Enti oggi attivi nel settore (ESR, CIR e CNU), sia indetto un pubblico concorso per la messa in appalto della realizzazione e della gestione delle stazioni di trasbordo, così come del trasporto dei rifiuti dalle ST all'impianto. Il concetto definitivo della logistica dei trasporti potrà essere allestito immediatamente dopo la decisione del vostro Consiglio.

Risulta evidente che non tutte le stazioni di trasbordo verranno realizzate o mantenute in attività. L'esigenza di mantenere tutte le ubicazioni indicate nella scheda 5.8 è comunque data, sia per garantire il massimo di flessibilità nel caso di trasporto temporaneo oltre Gottardo, sia per poter effettuare le scelte più razionali (sulla base di precise offerte) nell'ottica della soluzione definitiva (trasporto all'impianto cantonale).

3.2.2 Risposte sui ricorsi e sulle osservazioni

Sulle osservazioni di carattere generale

L'impostazione generale di considerare l'organizzazione dei trasporti in funzione delle disposizioni contenute nell'art. 16 OTR trova un vasto consenso.

Le osservazioni ed i ricorsi sulla scheda di coordinamento n. 5.8 riguardano piuttosto aspetti legati alla pianificazione locale delle aree che la stessa scheda ha previsto per alcune stazioni di trasbordo.

Sul ricorso del Comune di Biasca

Il Comune di Biasca, attraverso il proprio ricorso del 2 marzo 1998, si oppone all'ubicazione scelta per la stazione di trasbordo situata sul proprio territorio, in via Officine sul sedime FFS, ubicazione peraltro condivisa sia dalla Regione Tre Valli sia dal Consorzio nettezza urbana (CNU) della stessa Regione.

Il Comune ricorrente chiede che la ST sia disposta sul mappale n. 6518 nel Comune di Iragna o, in via subordinata, sul proprio territorio ma a est della via ferroviaria, a sud del riale Froda e con l'accesso stradale su via Chiasso.

Nel merito della questione, devono essere sottolineati i seguenti elementi:

- in primo luogo la necessità di situare la ST vicino alle infrastrutture ferroviarie esistenti, nell'ottica di un trasporto per ferrovia, sia temporaneo (esportazione) che definitivo (verso l'impianto);
- secondariamente occorre tener presente l'effettivo numero di veicoli pesanti in circolazione (tra 10 e 15 al giorno), cifra compatibile sia con la destinazione della zona sia con le disposizioni legali in vigore in materia ambientale.

Per queste ragioni, lo scrivente Consiglio ritiene che il ricorso del Comune di Biasca debba essere respinto, specie per quanto riguarda l'ipotesi di un'ubicazione alternativa della ST lontana dalla linea ferroviaria.

In via subordinata, potrebbe essere approfondita la seconda variante suggerita dal Comune ricorrente (ad est della via ferroviaria ed a sud del riale Froda), malgrado la stessa presenti una serie di svantaggi di carattere tecnico che potrebbero rendere difficoltosa la realizzazione e l'esercizio della struttura.

Sul ricorso del Comune di Lavertezzo

Il Comune di Lavertezzo ha interposto un ricorso contro l'ubicazione prevista per la stazione di trasbordo sul territorio di Locarno-Piano. A sostegno di questa opposizione il Comune pone in rilievo le fonti di carichi ambientali che già oggi caratterizzano la zona o meglio la regione in questione.

Lo stesso Comune rileva che a dispetto della presenza di tali e tante fonti (l'aeroporto militare e civile di Magadino, un'arteria di grande traffico quale la A13, la strada cantonale di Sponda destra, l'impianto di depurazione di Foce Ticino, un centro di compostaggio, un canile, la discarica del Pizzante e la prevista zona industriale di interesse cantonale) la vocazione residenziale della zona si sta rafforzando, come dimostra il notevole sviluppo demografico e il conseguente aumento di attività commerciali e ricreative.

A mente dello scrivente Consiglio, sulla base delle cifre oggettive che descrivono i movimenti veicolari che potrebbero far capo alla prevista stazione di trasbordo (cfr. capitoli A.4.3 e B.1.3 del rapporto esplicativo dell'agosto 1997), l'aumento di traffico e, di conseguenza, delle emissioni dovute a quest'ultimo sarebbe del tutto relativo rispetto alla situazione attuale.

Pur riconoscendo la necessità di procedere con la massima prudenza all'inserimento di ogni generatore di traffico in una zona caratterizzata dai carichi che oggi contraddistinguono il Piano di Magadino, il Consiglio di Stato ritiene che scelte di questa

natura debbano basarsi su criteri quali la proporzionalità e l'interesse pubblico degli impianti previsti. Si deve anche tener presente che una stazione di trasbordo per i soli rifiuti del Locarnese genera una mole di traffico nettamente inferiore all'attuale, prodotto dall'afflusso verso la discarica del Pizzante dei rifiuti del Locarnese e del Bellinzonese. Per queste ragioni, l'ipotesi di inserire una stazione di trasbordo in questa ubicazione, come del resto in tutte le altre previste dalla scheda n. 5.8, appare del tutto legittima oltre ad essere in sintonia con le scelte operate in questa regione in campo pianificatorio ed edilizio.

Lo scrivente Consiglio ritiene pertanto che il ricorso presentato dal Comune di Lavertezzo debba essere respinto.

Sul ricorso del Comune di Coldrerio

Il Comune di Coldrerio ha interposto un ricorso di carattere cautelativo contro l'ubicazione prevista per la stazione di trasbordo in Valle della Motta. A sostegno di questa opposizione il Comune pone in risalto il carico ambientale che caratterizza questa zona, segnatamente i disagi dovuti alla presenza della discarica di Valle della Motta.

Pur comprendendo, almeno in parte, la situazione particolare che il Comune ricorrente ha conosciuto durante gli scorsi anni in funzione di questa discarica, va immediatamente rilevato che il carico ambientale generato dall'esercizio di una stazione di trasbordo non può essere confuso con quello di una discarica reattore, nella quale vengono attualmente convogliati i rifiuti del Luganese e del Mendrisiotto che costituiscono il 450% dei rifiuti del solo Mendrisiotto.

Le modalità stesse con le quali i rifiuti sarebbero trattati in questa struttura (tutta l'operazione di trasbordo avverrebbe al coperto), così come il tempo effettivo di stazionamento dei rifiuti freschi presso la stazione di trasbordo, sembrano ragionevolmente escludere le conseguenze ipotizzate dal Comune di Coldrerio.

Inoltre, secondo gli auspici della stessa autorità comunale, le modalità precise di realizzazione e d'esercizio della stazione di trasbordo potranno essere discusse e concordate in sede di presentazione della relativa domanda di costruzione.

In funzione delle scelte definitive circa il vettore di trasporto dal Mendrisiotto al Luganese (rispettivamente all'impianto di termodistruzione) anche l'ipotesi di un carico su treno presso il Punto Franco di Stabio potrebbe essere oggetto di un successivo approfondimento.

Va infine rilevato che l'ipotesi di realizzare la stazione di trasbordo nell'ubicazione della Valle della Motta trova l'esplicito assenso dei Comuni Novazzano e Castel San Pietro.

Per le ragioni esposte, ed ai sensi dei considerandi, lo scrivente Consiglio ritiene che il ricorso presentato dal Comune di Coldrerio debba essere respinto.

4. STRATEGIA DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel rispetto delle decisioni che il Gran Consiglio vorrà adottare sui ricorsi oggetto di questo messaggio, la strategia che il Consiglio di Stato intende seguire nel prossimo futuro è riassunta di seguito.

4.1 Scadenze e tempi del processo decisionale

Il diagramma seguente illustra, in forma schematica, le diverse procedure, di carattere pianificatorio e edilizio, che dovranno essere affrontate nel prossimo futuro.

ID	Nome attività	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	adeguamento dei PR comunali			■			
2	esame GC dei ricorsi sulle schede PD			■			
3	decisione CdS ubicazione impianto						
4							
5	elaborazione domanda di costruzione				■		
6	verifica funzionamento impianto TS Karlsruhe				■		
7	inoltro formale domanda di costruzione						
8	preavviso cantonale sulla domanda di costruzione						
9	rilascio licenza edilizia						
10							
11	lavori di costruzione dell'impianto				■	■	
12	esercizio impianto di termodistribuzione						■
13							
14	deposito in discarica		▶	■	■	■	
15	deposito in discarica (deroga OTR) oppure					■	■
16	esportazione temporanea oltre Gottardo					■	■
17							

In sintesi, nel corso dei prossimi mesi ed in parallelo con l'esame da parte del Gran Consiglio dei ricorsi presentati contro le schede di PD, i Comuni interessati potranno procedere all'adeguamento dei rispettivi PR, secondo le modalità di cui si è parzialmente detto in precedenza.

Considerata la natura di queste modifiche, è senz'altro ipotizzabile che questa fase possa concludersi entro il mese di settembre.

Il nostro Consiglio potrà successivamente, appena in possesso delle decisioni del Parlamento e secondo le disposizioni dell'art. 3 cpv. 3 LALIA, decidere in via definitiva l'ubicazione dell'impianto di termodistribuzione.

Questo consentirà al concessionario - verosimilmente all'inizio del prossimo autunno - di concretizzare le trattative per l'acquisto del sedime su cui realizzare l'impianto e di iniziare l'allestimento vero e proprio della domanda di costruzione.

Quest'ultima - così come il rapporto sull'EIA che ne costituirà parte integrante - potrà recepire, tra i diversi temi trattati, anche i primi risultati concernenti il funzionamento dell'impianto Thermoselect di Karlsruhe, la cui entrata in funzione è prevista per il 1.1.1999.

Secondo questo ordine di idee, la domanda di costruzione potrebbe essere inoltrata formalmente, ai sensi della LE, entro il mese di marzo del prossimo anno.

L'esame della stessa da parte dei servizi tecnici dell'amministrazione potrà avvenire in parallelo con lo svolgimento e la conclusione del programma di controlli previsti sull'impianto di Karlsruhe (secondo la clausola di carattere tecnico inserita all'art. 10.2 cpv.

2 dell'atto di concessione sottoscritto il 19.12.1997), permettendo così di rilasciare il preavviso cantonale e di ottenere la licenza edilizia con qualche mese di anticipo rispetto al termine, più volte ricordato, del 31.10.1999.

I lavori di costruzione dell'impianto potranno iniziare al momento in cui la licenza edilizia sarà cresciuta in giudicato, protraendosi per circa 18 mesi. Nella misura in cui non saranno interposti ricorsi nell'ambito della procedura edilizia, l'impianto potrebbe entrare in funzione all'inizio del 2001.

Come accennato a più riprese, lo smaltimento dei rifiuti nel periodo tra il 1.1.2000 e l'effettiva messa in esercizio dell'impianto di termodistruzione dovrà essere coperto facendo capo alle attuali discariche (soluzione legata all'ottenimento di una deroga da negoziare con l'autorità federale) oppure ricorrendo all'esportazione, temporanea, dei rifiuti oltre Gottardo.

4.2 Decisioni inerenti l'organizzazione dei trasporti

I criteri sui quali organizzare in futuro il trasporto dei rifiuti nel nostro Cantone sono stati illustrati nel Rapporto esplicativo dell'agosto 1997, segnatamente nei capitoli A.4.3 e B.1.3.

Durante gli scorsi mesi, i dati più significativi del Rapporto appena citato hanno potuto essere aggiornati, sulla base delle informazioni raccolte nel frattempo e tenendo conto della riduzione del numero di ubicazioni ancora considerate per l'impianto di termodistruzione.

Questo lavoro ha permesso di consolidare una serie di elementi (in parte citati nel capitolo precedente di questo messaggio) che poggiano sulla necessità di disporre, per il momento, di tutte le ubicazioni per le diverse stazioni di trasbordo indicate nella scheda n. 5.8 del PD.

Un secondo aspetto di fondamentale importanza riguarda la scelta del vettore di trasporto da impiegare sulle diverse tratte, in particolare quelle su cui sono trasportati i quantitativi maggiori di rifiuti.

Dall'analisi effettuata durante l'estate 1997, così come dal successivo aggiornamento, emerge quale elemento di rilievo la tratta da Bioggio all'impianto di termodistruzione.

Rispetto a quest'ultima, la scelta di eseguire il trasporto per ferrovia potrebbe portare - a fronte di un costo di gestione annuo superiore (traducibile in un aumento della tariffa di smaltimento per tonnellata variabile tra circa 5 e 10 fr.) - ad una riduzione sensibile del numero di km tonnellata percorsi su strada (sull'autostrada, sulla rete di strade cantonali e nelle vicinanze). La disponibilità di un raccordo ferroviario all'impianto avrebbe inoltre il vantaggio di permettere l'invio su rotaia delle scorie inerti (circa 40'000 t all'anno), per il quale sarebbero altrimenti necessari 16 viaggi di autocarri per giorno lavorativo.

Meno certo appare invece il rapporto costi-benefici legato alla scelta del vettore di trasporto per le rimanenti tratte (dalle altre stazioni di trasbordo fino all'impianto).

Per queste ultime, una decisione definitiva potrà essere presa solo dopo aver determinato l'ubicazione dell'impianto di termodistruzione e sulla base di una serie di offerte complete circa l'intera logistica dei trasporti.

4.3 Scelta definitiva dell'ubicazione per l'impianto di termodistruzione

La scelta definitiva dell'ubicazione dell'impianto di termodistruzione avverrà tenendo in considerazione i criteri seguenti:

- possibilità di giungere tempestivamente alla presentazione della domanda di costruzione, all'ottenimento della licenza edilizia (entro il 31.10.1999) e alla realizzazione dell'impianto;
- accettazione politica (nel Comune sede e nei Comuni confinanti);
- costi iniziali (acquisto del terreno, disponibilità o necessità di realizzazione delle infrastrutture necessarie);
- costi di gestione e flessibilità della soluzione per rapporto alla scelta adottata per il trasporto dei rifiuti.

Sulla base di questi elementi (che saranno oggetto di un ulteriore e conclusivo approfondimento nel corso dei prossimi mesi), ed appena in possesso della decisione del Gran Consiglio sui ricorsi oggetto di questo messaggio, il nostro Consiglio potrà decidere in via definitiva l'ubicazione dell'impianto cantonale di termodistruzione (art. 3 cpv. 3 LALIA).

A nostro giudizio, il criterio determinante di questa scelta consisterà, accanto agli argomenti di natura tecnica, finanziaria e pianificatoria di cui si è ampiamente detto, nel grado di sicurezza e nella sollecitudine con le quali sarà possibile allestire la domanda di costruzione per il sito scelto, con l'obiettivo inderogabile di ottenere la licenza edilizia entro il 31.10.1999.

Tra le tre ubicazioni ancora ritenute, quella di Cadenazzo può essere considerata con interesse, specie nel caso in cui la scelta definitiva del sistema di trasporto dovesse essere di tipo misto strada-ferrovia (su ferrovia perlomeno da Bioggio fino all'impianto), con la necessità di avere a disposizione (o di realizzare) un raccordo ferroviario allo stesso.

Una simile scelta, come accennato in precedenza, comporterebbe costi superiori rispetto ad una variante di trasporto esclusivamente stradale, ma presenterebbe vantaggi di carattere ambientale, aspetto sicuramente importante in fase di procedura edilizia. Opposizioni durante quest'ultima potrebbero in effetti implicare ritardi più o meno marcati nella messa in esercizio del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rendendo ancora più probabile la necessità di dover ricorrere ad un'esportazione temporanea dei rifiuti oltre Gottardo.

Sempre riguardo all'ubicazione di Cadenazzo, è inoltre da segnalare un'eccellente accettazione locale.

Per l'ubicazione di Arbedo-Castione valgono, in termini oggettivi, considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte per Cadenazzo.

L'accettazione politica, sia all'interno del Comune sia nei Comuni limitrofi, appare invece problematica con le conseguenze che questo potrebbe avere sullo svolgimento tempestivo delle successive procedure.

Nel caso di Giubiasco, infine, sono riscontrabili vantaggi di carattere economico qualora l'ipotesi di un trasporto esclusivamente stradale dovesse risultare comunque praticabile, in conformità con l'art. 16 OTR.

Anche per questa ubicazione l'accettazione, ad esclusione del ricorso presentato dal Comune di Camorino, può essere considerata buona.

5. CONCLUSIONI

La strategia definita dal Consiglio di Stato in materia di smaltimento dei rifiuti è stata illustrata nelle osservazioni esposte in precedenza.

La stessa strategia, per poter essere ulteriormente consolidata, richiede ora una scelta definitiva in merito all'ubicazione del previsto impianto di termodistruzione. L'ultimo termine previsto dalla legislazione federale per l'ottenimento dei sussidi (che ammontano per il caso in questione a circa 40 mio di Fr.) coincide con la fine di ottobre del prossimo anno. Entro quel termine occorrerà disporre di una licenza edilizia per una delle ubicazioni contenute nella scheda n. 5.9 del PD. Parallelamente la definizione della logistica e l'organizzazione dei trasporti dei rifiuti verso l'impianto dovrà essere ulteriormente affinata.

Sulla scorta di queste osservazioni invitiamo codesto Gran Consiglio a voler respingere i ricorsi contro le schede di coordinamento di categoria "dato acquisito" n. 5.8 e 5.9 ai sensi dei considerandi.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

